

COMUNE DI SIRMIONE

Provincia di Brescia

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

(C.O.S.A.P.)

(ai sensi degli articoli 52 e 63 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

Approvato con deliberazione del C.C. n. in data 22 novembre 2017. (in vigore dal 01/01/2018)

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Ambito e finalità del regolamento
- Art. 2 - Presupposto per l'applicazione del canone
- Art. 3 - Soggetti attivi e passivi
- Art. 4 - Distinzione delle occupazioni
- Art. 5 - Occupazioni permanenti
- Art. 6 - Occupazioni temporanee
- Art. 7 - Passi e accessi carrabili. Disciplina e regolamentazione
- Art. 8 - Commercio itinerante su aree pubbliche
- Art. 9 - Occupazioni d'urgenza
- Art. 10 - Occupazioni abusive

CAPO II –NORME E PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI DI AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE

- Art. 11 – Domanda di occupazione
- Art. 12 – Deposito cauzionale
- Art. 13 – Durata delle occupazioni
- Art. 14 – Contenuto dell'atto di concessione/autorizzazione
- Art. 15 – Obblighi del titolare
- Art. 16 – Decadenza ed estinzione della concessione/autorizzazione
- Art. 17 – Modifica, sospensione e revoca della concessione/autorizzazione
- Art. 18 – Rinnovo della concessione, proroghe e autorizzazione al subentro
- Art. 19 – Rinuncia all'occupazione

CAPO III – CANONE DI OCCUPAZIONE

- Art. 20 – Criteri di determinazione della tariffa del canone
- Art. 21 – Classificazione delle strade
- Art. 22 – Modalità di applicazione del canone. Arrotondamento per eccesso o difetto
- Art. 23 – Soggetto passivo
- Art. 24 – Riduzioni del canone per occupazioni temporanee
- Art. 25 - Riduzioni del canone per occupazioni permanenti
- Art. 26 – Esclusioni
- Art. 27 – Esenzioni
- Art. 28 – Versamento del canone per le occupazioni permanenti
- Art. 29 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee
- Art. 30 – Riscossione del canone
- Art. 31 – Gestione del servizio
- Art. 32 – Funzionario responsabile

CAPO IV – ACCERTAMENTO E RIMBORSI

- Art. 33 – Accertamento
- Art. 34 – Sanzioni
- Art. 35 – Altre violazioni
- Art. 36 – Procedimento di irrogazione delle sanzioni

CAPO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 37 - Norme finali
- Art. 38 - Rinvio

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito e finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, avente natura giuridica di entrata patrimoniale, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva autorizzazione ovvero concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Art. 2 - Presupposto per l'applicazione del canone

1. E' soggetta al pagamento del canone qualsiasi occupazione di suolo pubblico e di spazi pubblici così come definite nel presente articolo.
2. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" nel presente regolamento si intendono le aree pubbliche e i relativi spazi sovrastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
3. Sono altresì considerate suolo pubblico e spazio pubblico le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi di legge, o per uso continuato ultraventennale o derivante da specifiche destinazioni previste dagli strumenti edilizio-urbanistici, una servitù di pubblico passaggio.
4. Nel presente regolamento con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all'uso generale della collettività.

Art. 3 - Soggetti attivi e passivi.

1. Il canone è dovuto all'Ente proprietario del suolo dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

Art. 4 - Distinzione delle occupazioni.

1. Le occupazioni sono di tipo permanente o temporaneo.
 - a) sono permanenti le occupazioni effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione di durata non inferiore all'anno e/o che abbiano carattere di stabilità, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti; ai fini dell'applicazione del canone sono considerate permanenti anche le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante concessione di posteggio in sede fissa;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

Art. 5 – Occupazioni permanenti

1. Sono da considerarsi per loro natura occupazioni permanenti soggette al pagamento del canone:
 - a) Chioschi, edicole, casotti e simili;
 - b) pensiline, vetrinette, porta insegne, infissi, pali ed aste, di qualsiasi natura o specie portanti pubblicità, annunci o simili che comunque proiettino sul suolo;
 - c) passi carrabili attraverso marciapiedi, strade o passi laterali sulle strade, comunque stabili per consentire l'accesso con veicoli agli edifici o ai fondi.
 - d) occupazione di suolo o sottosuolo di pubblica area con distributori di carburante e relativi serbatoi, con serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento e manufatti vari.
 - e) Occupazioni del suolo e degli spazi sovrastanti o sottostanti alla pubblica area con condutture, cavi ed impianti, ivi compresi quelli adibiti al servizio pubblico della distribuzione del gas, dell'acqua potabile, gestito in regime di concessione amministrativa, oppure a scopo industriale o irriguo, condutture per energia elettrica, telefonica e simili; occupazioni con pali di legno, di ferro, cemento, travi o tralicci.
 - f) Occupazioni con tavoli e sedie, ombrelloni, portalampane, recinti di piante ornamentali, od altro manufatto, ad esclusione dei *dehors*, collocato all'esterno dei pubblici esercizi, attività artigianali, commerciali, purché assentito in

quanto conforme ai vigenti regolamenti comunali.

2. Lungo le vie Vittorio Emanuele, Dante, S.M. Maggiore, Piana, per tutta la loro lunghezza, al fine di salvaguardare la sicurezza della circolazione di pedoni e veicoli e del transito dei mezzi di soccorso nei casi di emergenza, sono vietate nuove occupazioni permanenti con tavoli, sedie ed altri arredi a servizio di pubblici esercizi, attività commerciali ed artigianali.

Art. 6 – Occupazioni temporanee

Sono considerate occupazioni temporanee e quindi assoggettate al pagamento del relativo canone:

- a) “*dehors*” stagionali, assentiti e conformi alle prescrizioni dei vigenti regolamenti comunali, installati all’interno di plateatici già concessionati ai sensi del precedente articolo 5, a servizio di attività di pubblici esercizi, attività commerciali o artigianali. L’installazione stagionale dei *dehors* è comunque subordinata ad autorizzazione paesaggistica e all’ottenimento dell’autorizzazione comunale. I *dehors* stagionali possono essere installati per un periodo continuativo non superiore a 180 giorni nell’anno solare. L’individuazione della stagionalità è demandata ad un provvedimento della Giunta Comunale che determina annualmente il periodo entro il quale i *dehors* sono ammessi e conseguentemente, il termine entro cui devono essere necessariamente rimossi;
- b) steccati, ponteggi e recinzioni per cantieri edili, ed ogni altra forma di occupazione per lavori stradali e sotterranei, depositi di materiali;
- c) casotti e simili a carattere stagionale, banchi, veicoli, mostre, vetrine, capannoni, stand pubblicitari purché relativi ad attività con sede nel territorio comunale o partner di eventi e manifestazioni promosse o patrocinate dall’Amministrazione Comunale;
- d) tende solari in tessuto per il periodo di esposizione, esposizione di merci nella pubblica via, marciapiedi e porticati, davanti ai negozi di vendita o all’interno di mercati;
- e) parchi di divertimento, spettacoli viaggianti, circhi equestri, tiri a segno e simili, comprese le loro carovane;
- f) tavoli e sedie, ombrelloni, portalampane, recinti di piante ornamentali, od altro all’esterno dei pubblici esercizi, attività artigianali e commerciali in occasione di eventi o manifestazioni con carattere temporaneo;
- g) pali porta insegne, réclame o simili, rastrelliere per biciclette o motocicli, striscioni pubblicitari;
- h) mercanzie, materiali o qualsiasi altra cosa inanimata destinata a rimanere nello stesso luogo oltre il tempo necessario al semplice carico o scarico.

L’elenco di cui agli articoli 5 e 6, è da considerarsi esemplificativo e non già esaustivo di tutte le casistiche contemplabili purché l’occupazione rientri nella casistica di cui all’art. 4, comma 1, lett. b e sia assentita dai vigenti regolamenti comunali.

Art. 7 - Passi e accessi carrabili. Disciplina e regolamentazione

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata. La realizzazione, la modificazione ovvero la regolarizzazione dei passi carrabili dalle strade comunali ai fondi o fabbricati laterali deve avvenire in conformità alle disposizioni sancite nel vigente Codice della Strada (D. Lgs. 30/04/1992, n. 285) e nel relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (D. P.R.16/12/1992, n. 495) e successive modificazioni ed integrazioni e delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche.

2. Sulle strade di proprietà comunale e nei tratti di strada statali, regionali o provinciali, correnti all’interno di centri abitati, senza la preventiva autorizzazione del Comune, non possono essere aperti nuovi passi carrai, né possono essere apportate trasformazioni o variazioni a quelli esistenti.

3. Per i passi carrai già esistenti alla data del 1° gennaio 1993 il rilascio dell’autorizzazione avviene senza ulteriori prescrizioni da parte dell’amministrazione comunale, salvo il caso in cui gli accessi arrechino gravi pregiudizi per beni pubblici, sicurezza stradale e incolumità dei cittadini. Possono quindi essere autorizzate distanze inferiori a quelle fissate dall’articolo 46, comma 2, lettera a) del DPR n. 495/1992 nel caso in cui sia tecnicamente impossibile o particolarmente oneroso procedere all’adeguamento di cui all’articolo 22, comma 2, del d.Lgs. 285/1992. Nel caso in cui siano constatati i pregiudizi di cui sopra, l’Ufficio tecnico di concerto con la Polizia municipale può subordinare il rilascio dell’autorizzazione ad eventuali prescrizioni a carico dei richiedenti.

4. Al fine di ottenere il riconoscimento di passo carraio e la conseguente tutela giuridica concessa dall’art. 120, lettera e) del regolamento di esecuzione al Cds, anche nelle ipotesi di accesso carraio realizzato senza opere sul suolo pubblico (esempio accesso a raso), l’interessato dovrà presentare formale richiesta redatta in bollo tramite la funzionalità dello sportello telematico polifunzionale seguendo le modalità contenute nell’apposita sezione del sito web istituzionale del Comune. Fino alla completa entrata in funzione dello sportello telematico polifunzionale, la presentazione delle istanze

continua ad essere effettuata con presentazione ordinaria delle richieste mediante utilizzo della modulistica standard presente sul sito web del Comune o presso i competenti uffici comunali.

5. Il riconoscimento di passo carraio ed il conseguente rilascio dell'apposito segnale identificativo previsto dal Codice della Strada, sono subordinati alla preventiva verifica del rispetto delle autorizzazioni assentite dal competente ufficio tecnico comunale.

6. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione intenda rinunciare al passo carrabile ed alla conseguente tutela giuridica concessa dal legislatore, è necessario che lo stesso comunichi la rinuncia al Comune previa richiesta inoltrata con le modalità indicate al comma 4[^]. Il canone di passo carrabile resta comunque dovuto per l'anno in corso senza doversi riconoscere rimborso anche parziale. Il canone cesserà con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello oggetto di rinuncia.

7. A cura del soggetto richiedente dovrà avvenire la rimozione e la restituzione del cartello segnaletico ed il ripristino della situazione preesistente all'autorizzazione ed in particolare l'eliminazione di ogni manufatto realizzato per favorire la rapida immissione del veicolo nella proprietà laterale (rampa di raccordo col piano stradale, ripristino integrale del marciapiede smussato o interrotto ecc). Resta a carico del richiedente di munirsi, se previsto, di valido titolo edilizio per l'esecuzione dei lavori e/o di autorizzazione del Settore Lavori Pubblici. Non è previsto rimborso nel caso di restituzione del cartello segnaletico.

8. Il canone per i passi carrabili è commisurato alla superficie occupata risultante dall'apertura degli accessi medesimi per la profondità di un metro lineare "convenzionale". Le tariffe sono determinate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale in base alla classificazione delle strade di cui all'art. 21 del presente regolamento.

9. Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

Art. 8 - Commercio itinerante su aree pubbliche

1. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione.

Art. 9 - Occupazioni d'urgenza

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova all'amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.

2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 33.

3. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera c).

Art. 10 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la necessaria autorizzazione/concessione amministrativa prevista dal presente regolamento sono considerate abusive, fermo restando comunque l'obbligo dell'assolvimento del canone di occupazione.

2. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione/autorizzazione;

b) che si protraggano oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo e/o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima;

c) che si protraggano oltre il termine consentito per la stagionalità nel caso di autorizzazione temporanea per i *dehors*;

d) effettuate con l'apposizione di cartelli di passo carrabile/divieto di sosta non regolamentari riproduttivi dei simboli previsti dal vigente Codice della Strada.

3. Ai fini del presente articolo, si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale. E' ammessa la prova contraria di natura documentale a carico del trasgressore.

4. In tutti i casi di occupazione abusiva l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto, per provvedervi, un termine adeguato al tipo di struttura da rimuovere, trascorso il quale si procede

d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative, anche attraverso incameramento dell'eventuale fidejussione/deposito.

4. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

CAPO II - NORME E PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI DI AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE

Art. 11 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di autorizzazione, per le occupazioni di natura temporanea, o di concessione, per le occupazioni di natura permanente.

2. Per i passi carrabili è tenuto a richiedere la concessione e a pagare il relativo canone il proprietario ovvero il titolare di altro diritto reale sull'immobile a cui è asservita l'occupazione. Nel caso di più contitolari ovvero di più occupanti, la domanda deve essere presentata e sottoscritta da uno degli stessi completa dell'indicazione degli altri contitolari od occupanti obbligati in solido al pagamento del canone.

3. Non sono soggette al rilascio dell'autorizzazione le occupazioni escluse ai sensi dell'articolo 26.

4. Per le occupazioni permanenti o temporanee effettuate con tende, insegne od ogni altra tipologia di manufatto che richiedano un titolo abilitativo o comunque un'autorizzazione edilizia ed urbanistica, la richiesta dovrà essere presentata tramite procedura di sportello telematico polifunzionale e sarà istruita preventivamente dal competente settore Edilizia Privata. Nel caso in cui il procedimento si concluda con esito positivo, il Settore Edilizia Privata, trasmette gli atti all'ufficio Occupazione Suolo Pubblico per il conseguente rilascio della concessione o autorizzazione di suolo pubblico. Nei suddetti casi, l'acquisizione dei pareri preventivi è eseguita a cura del settore edilizia privata. Nelle ipotesi in cui non si possa invece procedere al rilascio di titolo edilizio, la comunicazione di diniego del settore edilizia, vale anche quale diniego per la correlata richiesta di occupazione di suolo pubblico.

5. In tutti i casi in cui non sia necessario il rilascio di un titolo edilizio ai sensi della normativa vigente, le occupazioni permanenti o temporanee devono comunque essere conformi ai vigenti regolamenti edilizi ed urbanistici ed in particolare, al vigente Regolamento che disciplina tende, arredi, insegne e sistemi segnaletici e pubblicitari. Nei casi contemplati nel primo capoverso, il procedimento, previa richiesta presentata tramite sportello telematico polifunzionale, viene istruito interamente dall'ufficio Occupazione Suolo Pubblico. È facoltà del responsabile, richiedere un parere preventivo al settore Edilizia Privata. Eventuali osservazioni o prescrizioni acquisite, potranno confluire nel provvedimento concessorio o autorizzativo e rappresentare a tutti gli effetti prescrizioni cogenti per il destinatario del provvedimento anche per le finalità di controllo disciplinate nel presente regolamento.

6. La domanda di concessione ovvero di autorizzazione, redatta in bollo, secondo il modello contenuto nell'apposita sezione del sito web istituzionale del Comune, dovrà essere presentata agli uffici competenti tramite la funzionalità dello sportello telematico polifunzionale almeno 30 giorni prima del periodo richiesto, in caso di occupazione permanente, e almeno 10 giorni prima in caso di occupazioni temporanee, e deve contenere, a pena di nullità:

a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente, nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;

b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A., qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'Amministratore;

c) nel caso di più contitolari non rappresentati dall'Amministratore di condominio l'indicazione delle generalità dei soggetti contitolari, obbligati in solido al pagamento del canone;

d) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;

e) la superficie o estensione lineare che si intende occupare;

f) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione;

g) il tipo di attività che si intende svolgere, le strutture e le attrezzature con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;

h) documentazione fotografica e apposita planimetria quotata anche con riferimento agli spazi pubblici circostanti da cui risulti evidenziata la superficie che si richiede di occupare;

l) l'impegno a mettere in opera tutte quelle prescrizioni che saranno imposte dalla Polizia Locale nel caso in cui l'occupazione determini problemi al transito pedonale;

Fino alla completa entrata in funzione dello sportello telematico polifunzionale, la presentazione delle istanze, continua ad essere effettuata sempre nei termini sopra indicati, con presentazione ordinaria delle richieste con utilizzo della modulistica standard presente sul sito web del Comune o presso i competenti uffici comunali. Nella suddetta fase transitoria, sarà cura degli uffici comunali assegnare la competenza dei procedimenti in relazione al presupposto della necessità del rilascio di un titolo abilitativo edilizio per ciascuna istanza presentata.

7. Ai titolari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.

8. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda. Nel caso di richiesta contemporanea, decide la sorte in presenza degli interessati o di due testimoni.

9. Sono interamente a carico del richiedente le segnalazioni di occupazione di suolo pubblico e, in particolare, per le occupazioni sulle sedi stradali, quelle previste in merito dal Codice della Strada nonché tutti gli opportuni provvedimenti a tutela della sicurezza degli utenti, cittadini, addetti agli stessi lavori e luoghi di intervento.

Art. 12 – Deposito cauzionale

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione/autorizzazione o da cui possono derivare danni al patrimonio comunale o a terzi o in particolari circostanze che lo giustifichino, il responsabile del servizio competente a rilasciare l'autorizzazione, su proposta del responsabile del servizio lavori pubblici-patrimonio, potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.

2. Il deposito cauzionale sarà svincolato previo accertamento della corretta e regolare messa in pristino del suolo pubblico.

Art. 13 - Durata delle occupazioni

1. La durata delle occupazioni permanenti, ove non diversamente richiesto all'atto della domanda, è generalmente fissata in anni 6 (durata massima). La concessione è rilasciata con scadenza annuale. Il titolo autorizzativo, è considerato confermato per l'anno successivo se non viene data disdetta entro il 31 dicembre dell'anno in corso.

2. Il Comune potrà comunque inviare disdetta in qualunque momento con preavviso di almeno tre mesi, in casi debitamente motivati.

3. Il responsabile competente al rilascio della concessione potrà prescrivere una durata inferiore a quella prevista al comma 1, motivando debitamente le circostanze.

Art. 14 - Contenuto dell'atto di concessione/autorizzazione

1. L'atto di concessione/autorizzazione costituisce il titolo che legittima l'occupazione e deve contenere:

- gli elementi identificativi della concessione/autorizzazione;
- le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata l'occupazione;
- la durata dell'occupazione;
- l'obbligo di corrispondere il canone di occupazione e la relativa misura;
- l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 15 del presente regolamento;
- l'obbligo eventuale per il concessionario di prestare deposito cauzionale a garanzia della restituzione del bene nelle condizioni iniziali e del rispetto degli obblighi previsti nel titolo autorizzativo;

2. Con riferimento alla natura dell'area:

- la concessione permanente viene rilasciata salvo i diritti di terzi ed in particolare salvo i diritti del proprietario dell'area;
- l'autorizzazione temporanea viene rilasciata a condizione che il richiedente produca, allegato all'istanza, un atto di assenso dell'assemblea condominiale sottoscritto dall'Amministratore o dal proprietario dell'area medesima.

3. Il mancato ritiro dell'atto di concessione, salvo casi debitamente motivati non dipendenti dalla volontà del richiedente, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuto rilascio ovvero entro il termine previsto per l'inizio dell'occupazione temporanea, comporta la decadenza della concessione stessa.

Art. 15 - Obblighi del titolare

1. Il titolare della concessione/autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:

a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o

prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese utilizzando eventualmente la cauzione di cui all'art. 12;

b) mantenere in condizioni di decoro, ordine e pulizia l'area che occupa;

c) nei casi di chiusura degli esercizi pubblici, commerciali o artigianali evitare l'accatastamento di arredi e attrezzature all'esterno dell'esercizio nei periodi di chiusura giornaliera e/o di ferie e/o di sospensione dell'attività;

d) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione;

e) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;

f) non affidare in sub-concessione o trasferire a terzi la concessione;

g) versare il canone alle scadenze previste;

h) in presenza di passo carraio autorizzato, esporre un cartello segnaletico conforme a quello previsto dal Regolamento del codice della strada;

i) mantenere in perfetta efficienza il segnale stradale del passo carraio al fine di permettere, agli utenti stradali, di individuare la zona interessata dal divieto di sosta, in modo chiaro ed inequivocabile;

l) comunicare, all'apposito ufficio, qualsiasi danneggiamento, smarrimento o patito furto del cartello segnaletico di passo carraio. In tale ultima ipotesi dovrà essere anche prodotta copia della denuncia di smarrimento o furto, presentata presso le competenti Autorità di Polizia;

m) restituire all'ufficio il cartello segnaletico numerato di passo carraio, in caso di cessazione della concessione stessa, per rinuncia del medesimo titolare o su disposizione della competente autorità;

n) comunicare all'Ufficio addetto qualsiasi modificazione della struttura e/o dimensioni dell'occupazione stessa, ovvero qualsiasi variazione nella titolarità dell'immobile interessato all'occupazione.

Art. 16 - Decadenza ed estinzione della concessione/autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione/autorizzazione:

a) il mancato versamento del canone stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti;

b) se viene occupato suolo pubblico in misura eccedente quella concessa, qualora il titolare della concessione sia incorso nella contestazione della violazione per almeno tre volte nel periodo di validità annuale della concessione;

c) il mancato rispetto delle condizioni e prescrizioni imposte con l'atto di concessione/autorizzazione ovvero delle norme stabilite dalla legge o dai regolamenti;

d) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione/autorizzazione del suolo o dello spazio pubblico o del bene pubblico concesso;

e) per difformità dell'occupazione rispetto alla concessione/autorizzazione;

f) la modifica sostanziale dell'oggetto o tipologia dell'attività sociale o aziendale svolta;

2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

3. La decadenza è dichiarata dal Responsabile del Servizio competente, previo avvio di procedimento amministrativo, con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

4. Sono causa di estinzione della concessione:

a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario, qualora non sia presentata la richiesta di voltura entro la fine dell'anno in cui si è verificato l'evento;

b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Art. 17 - Modifica, sospensione e revoca della concessione/autorizzazione

1. L'Amministrazione Comunale, con atto motivato, può in qualsiasi momento modificare, sospendere o revocare il provvedimento di concessione/autorizzazione rilasciato ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, dichiarati tali dall'Autorità competente, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

2. Il soggetto autorizzato all'occupazione del suolo pubblico non può opporsi alla rimozione completa del manufatto e delle strutture facenti parte delle occupazioni del suolo pubblico per consentire i lavori di riqualificazione dell'area interessata.

3. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione/autorizzazione disposto dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone corrisposto, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione.

4. Il rimborso per le occupazioni di suolo pubblico permanenti potrà essere corrisposto in ragione di dodicesimi tenendo conto soltanto delle frazioni superiori a 15 giorni che saranno computate in misura pari ad un mese intero.

5. E' disposta la revoca della concessione nei casi di mancanza di conformità accertata nelle ipotesi di adeguamento alle norme del presente regolamento ai sensi di quanto previsto all'art. 36 comma 1.

Art. 18 - Rinnovo della concessione, proroghe e autorizzazione al subentro

1. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà delle strutture o di titolarità di un'attività alle quali è collegata un'occupazione di suolo pubblico, il subentrante dovrà produrre apposita domanda di subentro contenente anche gli estremi del provvedimento di concessione o autorizzazione già rilasciato a suo tempo al soggetto cedente, da presentarsi entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.
2. In caso di morte o di sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario gli eredi o il tutore legale possono richiedere l'autorizzazione al subentro entro sei mesi dal verificarsi dell'evento.
3. In caso di subentro in corso d'anno non sarà ammesso alcun rimborso del canone già versato a favore del cedente. Qualora il concessionario di origine sia in regola con il pagamento del canone, il subentrante sarà tenuto al pagamento a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
4. Per le occupazioni temporanee può essere richiesta la proroga dell'occupazione da presentarsi almeno 3 giorni prima della scadenza.
5. Il mancato pagamento del canone, nei termini stabiliti nel presente regolamento, per l'occupazione già in essere costituisce motivo ostativo per il rinnovo o proroga.

Art. 19 - Rinuncia all'occupazione

1. Per le occupazioni temporanee di carattere non ricorrente la rinuncia all'occupazione effettuata prima del termine di scadenza dell'autorizzazione non dà diritto al rimborso del canone già versato.
2. Per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente e per le occupazioni permanenti la rinuncia può essere richiesta previa rimessa in pristino del suolo. La rinuncia comunicata entro il 31 dicembre dell'anno ha effetto a decorrere dall'anno successivo.

CAPO III – CANONE DI OCCUPAZIONE

Art. 20 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione patrimoniale autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base della tariffa approvata dal Comune sulla base dei seguenti criteri:
 - a) classificazione dell'area o zona entro cui ricade l'occupazione in ordine di importanza;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari ovvero espressa in capacità per le cisterne dei distributori di carburanti (fatta eccezione per le occupazioni con cavi e condutture realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi per le quali la tariffa viene rapportata al numero di utenze);
 - c) durata dell'occupazione.
2. Le tariffe sono deliberate annualmente dalla Giunta Comunale entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione. In caso di mancata adozione dell'atto deliberativo di cui sopra, salvo diversa disposizione di legge, sono automaticamente prorogate le tariffe in vigore per l'anno precedente.
3. Il canone dovrà essere corrisposto ogni anno con apposito versamento nelle forme e nei modi all'uopo concessi entro il termine assegnato dal competente ufficio comunale.
4. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone dovuto per l'intero anno solare deve essere eseguito annualmente.
5. Per le occupazioni temporanee il pagamento del canone deve essere eseguito prima dell'inizio dell'occupazione ed il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
6. Per le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche con posteggio assegnato in concessione, il pagamento del canone deve essere effettuato con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per le occupazioni permanenti.

7. Per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone annuale si determina sulla base di quanto previsto dall'articolo 63, comma 2, lettera f) del d.Lgs. n. 446/1997.

Art. 21 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi sovrastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in quattro categorie secondo il seguente elenco di classificazione:

CATEGORIE	ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE
I	Largo Goethe
II	Piazza Castello e Piazza Carducci
III	A nord di Via Benaco e sua proiezione sul lato est della penisola (escluse categoria I e II)
IV	A sud di Via Benaco (Colombare e Lugana)

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Art. 22 - Modalità di applicazione del canone. Arrotondamento per eccesso o per difetto

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie a giorno.
3. Il canone è commisurato all'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare (art. 42 comma 4 D. lgs 507/93).
4. Per le occupazioni sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Fanno eccezione le occupazioni con condutture e cavi, diverse da quelle di cui all'art. 20, comma 7, per le quali il canone è rapportato allo sviluppo delle medesime espresso in metri lineari fatto salvo l'arrotondamento previsto dal comma 3.
5. Nell'ipotesi di copertura con tettoie, tende o simili di spazi già occupati, se risulta identica la natura (temporanea o permanente) dell'occupazione del soprassuolo rispetto a quella del suolo, si procede all'applicazione del canone di concessione esclusivamente sulle eventuali sporgenze; nell'ipotesi che l'occupazione dell'area sottostante abbia natura diversa da quella sovrastante, o viceversa, si procede all'applicazione del canone separatamente per ciascuna fattispecie.

Art. 23 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. Il canone è indivisibile ed il versamento o la richiesta dello stesso viene effettuata ad uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.
3. In caso di subentro nell'occupazione in corso d'anno il canone annuale non può essere applicato più di una volta. Il subentrante, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto al versamento del canone per l'anno solare in corso se non corrisposto dal precedente titolare dell'atto di concessione o autorizzazione quale parte cedente.

Art. 24 – Riduzioni del canone per occupazione temporanea

1. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq. (art. 42 comma 5 D. lgs 507/93).
2. Il canone base è ridotto al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi, da venditori ambulanti e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (art. 45 comma 5 D. lgs 507/93).

3. Il canone base per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50%.

4. Per le occupazioni temporanee si applica:

- a) fino a 14 giorni canone base intero;
- b) dal 15° giorno il canone base è ridotto del 20 %;

fatta eccezione per le occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo con condutture, cavi ed impianti in genere.

Art. 25 – Riduzioni del canone per occupazione permanente

1. Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa è ridotta al 30 per cento (art. 44 comma 2 D. lgs 507/93).

Art. 26 – Esclusioni

Sono escluse dall'ambito di applicazione del canone e dalla richiesta della relativa autorizzazione/concessione:

- a) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
- b) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap;
- g) le occupazioni permanenti del suolo con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune.
- h) le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche, effettuate con cantieri per l'esecuzione di lavori ed opere commissionati dal Comune, da parte dei soggetti aggiudicatari dei lavori medesimi. In tale fattispecie l'occupazione di spazi ed aree pubbliche da parte del privato costituisce una conseguenza necessaria dell'ordine di esecuzione dei lavori dato dal Comune e dell'obbligo contrattuale del medesimo di consegnare all'aggiudicatario l'intera area occorrente per l'esecuzione dell'opera, sempre che tale occupazione sia limitata al tempo e allo spazio strettamente necessari per il compimento dei lavori medesimi;
- i) le occupazioni occasionali di durata non superiore a 4 ore, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione ad edifici privati, ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde, purché non modifichino il regime della circolazione e non intralcino il traffico. Per queste occupazioni deve comunque essere data comunicazione preventiva, anche via fax, alla Polizia Locale almeno 48 ore prima dell'inizio delle occupazioni medesime;
- l) le occupazioni temporanee realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi per interventi d'urgenza necessitati dall'esigenza di effettuare riparazioni per guasti. Per queste occupazioni deve comunque essere data comunicazione successiva, anche via fax, al Servizio lavori pubblici-patrimonio, entro il quinto giorno lavorativo successivo;
- m) i balconi, le verande, i bow window, mensola e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le pensiline di alberghi, cinematografi e teatri, coprirullo, scala di accesso, gradini;
- n) gli innesti ed allacciamenti a impianti di erogazione di servizi pubblici;
- o) le occupazioni effettuate dalla società che svolge il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani con attrezzature necessarie al servizio e comunque le occupazioni effettuate con l'erogazione di pubblici servizi se il canone concorre a determinare direttamente un costo per il Comune;
- p) le occupazioni effettuate nell'ambito di manifestazioni o eventi, organizzati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 27 – Esenzioni

1. Sono esenti dal canone, ma non dal rilascio della relativa autorizzazione/concessione rilasciata dal servizio competente:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS), di cui all'art. 10 del d.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e ss.mm.ii. a condizioni che tali organizzazioni risultino regolarmente iscritte all'anagrafe unica allo scopo istituita presso il Ministero delle finanze;
- c) la concessione di aree di impianti sportivi, anche scolastici, in favore delle associazioni o società sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro, affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) o agli altri enti di promozione sportiva anche con valenza locale;
- d) le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni o iniziative a carattere politico, culturale od umanitario, purché senza scopo di lucro;
- e) le occupazioni dichiarate esonerate o patrocinate con espresso provvedimento della Giunta Comunale;

Art. 28- Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare, come indicato all'art. 22, comma 1. Per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d'anno, il canone viene in ogni caso determinato in misura pari a quella annuale, se l'occupazione si protrae per più di sei mesi, ovvero in misura pari alla metà di quella annuale, se l'occupazione si protrae per un periodo pari o inferiore a sei mesi.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione e la sua validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 agosto o altro termine se diversamente stabilito dal competente ufficio comunale. Se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
4. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale intestato al Comune ovvero con le altre modalità comunicate al contribuente secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
5. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in due rate scadenti il 31 agosto ed il 30 novembre di ogni anno, solo qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 2000,00 previa presentazione di apposita istanza all'ufficio competente almeno dieci giorni prima il termine di scadenza.

Art. 29 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della autorizzazione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste nell'art. 28, comma 4.
2. In deroga a quanto sopra, qualora l'ammontare del canone sia superiore a € 2000,00 (duemila/00), il versamento può avvenire, su richiesta dell'interessato, in due rate di pari importo da versare una all'atto del rilascio della concessione, l'altra entro il termine di scadenza dell'occupazione.
3. Per le occupazioni temporanee effettuate dagli operatori del commercio su area pubblica non titolari di posteggio ("spuntisti") il pagamento è disposto anche mediante versamento nelle mani degli agenti riscuotitori a mezzo di appositi bollettari o biglietti valori.
4. Non si fa luogo al pagamento del canone per l'occupazione temporanea se di importo inferiore a euro 15,00 (quindici/00).

Art. 30 - Riscossione del canone

1. La riscossione ordinaria del canone annuale per le occupazioni permanenti nonché per le occupazioni temporanee di natura ricorrente aventi durata superiore all'anno è curata dal competente ufficio comunale;
2. In caso di mancato versamento spontaneo del canone nei termini di cui agli artt. 28 e 29, si procede alla riscossione coattiva nei modi consentiti dalla legge tramite affidamento a soggetto abilitato ed idoneo individuato con apposita procedura ad evidenza pubblica in conformità con il vigente Codice degli Appalti.

Art. 31 - Gestione del servizio

1. Il servizio di accertamento e di riscossione ordinaria del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche può essere gestito nelle seguenti forme:
 - a) in forma diretta;
 - b) in concessione ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Nel caso in cui il Consiglio Comunale ritenga opportuno affidare la gestione del servizio in concessione, con la stessa deliberazione di affidamento approverà il capitolato d'oneri.

Art. 32 - Funzionario responsabile

1. Il responsabile del servizio cui è affidata la gestione del canone è designato con deliberazione della Giunta Comunale.
2. In particolare, il funzionario comunale:
 - cura tutte le operazioni utili alla riscossione, anche coattiva, del canone, comprese l'emissione degli atti di accertamento ed applicazione delle sanzioni;
 - sottoscrive gli atti relativi allo svolgimento delle attività predette.
3. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al concessionario.

CAPO IV ACCERTAMENTO E RIMBORSI

Art. 33 – Accertamento

1. Il comune, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento dell'entrata:
 - a) controlla i versamenti effettuati e, sulla base degli elementi in suo possesso, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo;
 - b) procede all'accertamento ed al controllo delle occupazioni di cui al presente regolamento, redigendo apposito verbale redatto da agente accertatore o da competente pubblico ufficiale.
2. In caso di occupazioni abusive il competente ufficio, procede alla notifica di un avviso di contestazione con invito ad adempiere entro il termine di 30 giorni.
3. L'avviso di contestazione è notificato mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero mediante messo notificatore. Non si procede ad accertamento nel caso di importi inferiori a 15,00 euro.
4. Il diritto di credito del Comune ad ottenere il pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'indennità sostitutiva per le occupazioni abusive si prescrive (in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 64/2008 che ha attribuito al canone natura di entrata patrimoniale):
 - in dieci anni, ai sensi dell'art. 2946 c.c., per le somme da riscuotersi "una tantum";
 - in cinque anni, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., per le somme dovute periodicamente ad anno o in periodi più brevi.
5. La prescrizione è interrotta dalla notifica di qualsiasi atto idoneo a costituire in mora il debitore.

Art. 34 – Sanzioni

1. Alle occupazioni abusive si applica, ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. n. 446/1997, un'indennità pari al canone ordinario maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale.
2. Per le occupazioni abusive è inoltre applicata la sanzione pecuniaria amministrativa pari ad un importo non inferiore all'ammontare della somma di cui al comma 1, né superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada).

Art. 35 - Altre violazioni

1. Le violazioni delle norme regolamentari e delle prescrizioni fatte in sede di rilascio di concessione o dell'autorizzazione, non incidenti sulla determinazione del canone, fatto salvo quanto previsto dall'art. 16 in materia di decadenza dell'autorizzazione, sono punite con l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da € 50,00 a € 500,00. Si applicano le norme di cui al Capo 1, Sezioni I e II, della L. 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 36 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni amministrative collegate al canone sono irrogate dal funzionario responsabile contestualmente all'avviso di contestazione di cui al precedente articolo 33.
2. L'ufficio notifica l'avviso di contestazione e contestuale irrogazione delle sanzioni con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate e della loro entità.

3. L'interessato può accedere alla definizione agevolata mediante pagamento dell'intera somma dovuta a titolo di indennità e di sanzione, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione. In tal caso le sole sanzioni di cui all'articolo 34, sono ridotte ad un terzo.
4. L'avviso deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di 60 giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3.
5. Entro il termine di 30 giorni dalla data della notificazione gli interessati possono far pervenire al comune (o al concessionario) deduzioni difensive e documenti e possono chiedere di essere sentiti. La presentazione delle deduzioni difensive sospende i termini per il pagamento.
6. Entro il termine di 60 giorni dalla presentazione, l'ufficio competente esamina le deduzioni difensive e qualora le motivazioni addotte vengano accolte, procede ad annullare o rettificare l'avviso. In caso contrario invia provvedimento di rigetto dell'istanza con addebito di ulteriori interessi e spese.
7. Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 5 e 6 trova applicazione la definizione agevolata delle somme prevista al comma 3.
8. In caso di mancato versamento entro i termini indicati si procede alla riscossione coattiva delle somme richieste secondo le disposizioni di legge vigenti.

CAPO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 37– Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno 01/01/2018. Da tale data sono abrogate:
 - a) la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 25/01/2005, avente ad oggetto "*Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP)*" e successive modificazioni ed integrazioni di cui l'ultima approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 20/12/2010;
 - b) la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 07.06.2001, ad oggetto: "*Esame ed approvazione del regolamento comunale in ordine ai passi carrabili*".
 - c) la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 31.07.2001, ad oggetto: "*Esame ed approvazione del Regolamento Comunale in ordine ai passi carrabili - Risposta ad ordinanza istruttoria dell'ORECO atti n. 43 seduta del 21.06.2001*".

Art. 38 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni del D. lgs. 15/11/1993 n. 507 e ss.mm.ii. e del D.lgs. 15/12/1997 n. 446 e ss.mm.ii.